



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **58903** del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:

-OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.:OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Sorace, giusta procura
in calce all'atto d'appello depositato il 15 giugno 2021- indirizzo
pec: avvdomenicosorace@pec.it. – **appellante;**

contro

-**INPS**, con sede in Roma, alla Via Ciriaco De Mita n.21, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
Antonella Patteri (pec:

	SENT. 158/2024	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico	
	(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta	
	Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio	
	Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da	
	procura speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta il 26	
	aprile 2024 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma,	
	alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto – appellato;	
	per	
	-l'annullamento della sentenza n. 124/2021 della Corte dei conti,	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata il 12	
	aprile 2021, non notificata;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 21 maggio 2024, celebrata con	
	l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato	
	relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Stefano Valentini, su delega	
	dell'Avv. Domenico Sorace, per l'appellante, e l'Avv. Giuseppina	
	Giannico per l'INPS;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Calabria, in composizione monocratica, ha rigettato, compensando	
	le spese, il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, funzionario-	
	Responsabile di area tecnica (cat. D2) nel Comune di Montauro (CZ)	
	2	

sino al 29 dicembre 2014 e, dal 30 dicembre 2014 al 21 luglio 2018, incaricato quale dirigente tecnico presso l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, cessato dal servizio per vecchiaia in data 21 luglio 2018, nonché titolare di pensione liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 22 luglio 2018.

Il ricorso era finalizzato ad ottenere, previo annullamento dell'atto di liquidazione della pensione n. CZ 1032019000205 del 6 maggio 2019, notificato il 23 maggio 2019, la rideterminazione della predetta pensione, sulla base del trattamento dirigenziale in godimento al momento del collocamento a riposo ovvero in subordine sulla base della ponderazione dei trattamenti goduti nell'ultimo quinquennio ovvero, in via di ulteriore subordine, sulla base di tutti i benefici, economici e contrattuali, che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio presso il Comune di Montauro.

Con il medesimo ricorso, il sig. OMISSIS aveva, altresì, lamentato la mancata valutazione di taluni servizi utili, all'uopo puntualmente indicati.

Nondimeno, il I giudice ha ritenuto l'infondatezza del ricorso, sostenendo che:

-lo svolgimento delle funzioni provvisorie dirigenziali darebbe titolo ad un trattamento economico più elevato, ma non all'automatico inquadramento giuridico nel ruolo dirigenziale, al quale dovrebbe farsi riferimento ai fini del calcolo della base pensionabile;

-il maggior trattamento economico percepito per il conferimento dell'incarico dirigenziale provvisorio non sarebbe computabile nella

cd quota "A" della pensione, in quanto non rivestirebbe natura
stipendiale in senso stretto (art. 43 D.P.R. n. 1092/73);

-il passaggio ad altra Amministrazione, con funzioni diverse,
comporterebbe la cessazione del precedente rapporto d'impiego,
con la conseguenza che mancherebbe, nel caso di specie, anche la
durata quinquennale dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, quale
circostanza che *"..a parere del ricorrente imporrebbe, sotto un
ulteriore e diverso profilo, di ricostruire la base pensionabile sul
parametro dell'ultimo stipendio percepito"* (così pag. 11 della
decisione gravata);

-l'INPS avrebbe correttamente provveduto alla riliquidazione della
pensione, facendo riferimento alla c.d. media ponderata dell'ultimo
quinquennio ed omettendo d'includere nella base pensionabile
l'indennità di risultato.

2. Avverso la sentenza n. 124/2021, il sig. OMISSIS ha proposto
appello, con atto depositato il 15 giugno 2021, con il patrocinio
dell'Avv. Domenico Sorace.

Con il predetto atto, l'appellante ha lamentato la violazione di legge,
con riferimento all'art. 29 legge n. 153/1981 ed all'art. 43 D.P.R. n.
1092/1973, il difetto d'istruttoria e motivazione, nonché la
contraddittorietà della stessa.

Nello specifico, ha sostenuto che, in base alla normativa di
riferimento (art. 1 legge n. 965/1965, come novellato dall' art. 29
legge n. 153/1981) ed alle stesse indicazioni operative
dell'INPDAP/oggi INPS (nota informativa n. 1 del 9 dicembre 1998):

-i casi di trasferimento/passaggio tra Enti, senza soluzione di continuità e con medesima disciplina normativa (tale sarebbe il caso di specie), andrebbero trattati con il criterio dell'ultimo stipendio percepito;

-i casi di discontinuità andrebbero comunque trattati con il criterio della media ponderata sull'ultimo quinquennio.

A tali criteri non si sarebbe attenuta la sentenza gravata, la quale sarebbe il frutto di una erronea percezione della realtà, caduta su di un elemento decisivo del giudizio, ovvero la circostanza (non vera secondo l'appellante) dell'intervenuto ricalcolo della pensione sulla base della c.d. media ponderata dell'ultimo quinquennio.

Ed invero, l'Istituto previdenziale non avrebbe proceduto ad alcun *"ricalcolo della pensione"*, essendosi limitato ad includere alcuni (non tutti) periodi di servizio, per manifesto errore materiale in precedenza omessi, confermando per il resto il precedente computo basato sulla retribuzione percepita al dicembre 2014.

Ciò sarebbe confermato dal nuovo "foglio di calcolo - quadro II - Trattamento provvisorio diretto", prodotto nel giudizio di I grado dall'INPS, a seguito del rinvio della discussione.

Tale foglio, infatti, indicherebbe, quale "retribuzione pensionabile alla cessazione", la stessa cifra già presente nel foglio di calcolo asseritamente rettificato (a sua volta, corrispondente al trattamento stipendiale in godimento alla data del 29 dicembre 2014, data di cessazione dal servizio presso il Comune di Montauro, ovvero euro 33.857,48).

Infine, l'appellante si è lamentato del fatto che il I giudice avrebbe del tutto omesso di stimare i motivi di ricorso concernenti la ricostruzione dei servizi utili e la rimozione degli errori omissivi compiuti.

In particolare:

a) si sarebbe omesso di computare il servizio dal 2 ottobre 1998 al 24 ottobre 1998 (22 giorni);

b) si sarebbe, evidentemente per errore, cassato un mese dal servizio al 31 dicembre 1995, essendo questo pari ad anni 11 e mesi 1, con conseguente generazione di un diverso coefficiente di valutazione;

c) si sarebbero erroneamente computati, in quota B, ipotetici servizi simultanei.

In conclusione, l'appellante ha chiesto l'accoglimento del gravame, con conseguente riconoscimento, previo annullamento del trattamento di pensione in essere *'in parte de qua'*, della spettanza:

a) *in primis*, di un trattamento di pensione basato, come da disposizione generale, sull'ultimo stipendio in godimento;

b) in subordine, ed in applicazione dello stesso principio asserito dall'Istituto previdenziale e dalla sentenza, di un trattamento di pensione basato sulla media ponderata degli stipendi ottenuti nell'ultimo quinquennio, secondo i canoni di cui all'art. 29 legge n.153/1981;

c) l'aggiunta, in ogni caso, dei periodi di servizio erroneamente omessi, come sopra indicati, con conseguente incremento del

coefficiente di valutazione secondo la tabella A legge n. 965/1965.

Tutto ciò con oneri accessori sulle differenze spettanti, dal dì del

dovuto al soddisfo, e spese di giudizio.

3. La discussione della causa, già prevista per il 14 dicembre 2013, è stata d'ufficio rinviata, per esigenze organizzative della Sezione, al 21 maggio 2024, con decreto regolarmente comunicato dalla Segreteria alle parti in data 16 ottobre 2023 e prevedente la possibilità per le stesse di presentare atti e documenti sino a 20 gg prima dell'udienza.

4. Con memoria difensiva pervenuta il 26 aprile 2024, l'**INPS** ha chiesto il rigetto del gravame, con ogni conseguente provvedimento, asserendo la correttezza della decisione gravata.

A tal riguardo, ha evidenziato:

-il carattere temporaneo dell'incarico dirigenziale, con conseguente impossibilità d'inserimento del relativo trattamento tra gli emolumenti fissi e continuativi, valorizzabili in quota "A" della pensione;

-l'asserita, intervenuta riliquidazione della pensione con il criterio della media ponderata dell'ultimo quinquennio;

-la non valorizzabilità, a fini pensionistici, degli emolumenti ed indennità che l'appellante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso il Comune di Montauro, in quanto non realmente percepiti;

-l'effettuazione, da parte dell'INPS, del computo di tutti i servizi comunicati dalle Amministrazioni datoriali.

5. Da ultimo, con memoria di replica pervenuta il 2 maggio 2024, il sig. OMISSIS, nell'eccepire la tardività della memoria di costituzione dell'INPS (rispetto ai termini previsti con riferimento all'udienza del 14 dicembre 2013, poi oggetto di rinvio), ha sostenuto che comunque le relative difese non affronterebbero le deduzioni giuridiche ed interpretative poste a fondamento del gravame, limitandosi ad una mera e pedissequa riproposizione delle erronee indicazioni operative già fornite.

Ha aggiunto che le argomentazioni difensive dell'INPS porterebbero ad un duplice danno a suo carico, ovvero la negazione di ogni valore pensionistico agli anni d'incarico professionale, tutti continui e compiuti sino al giorno del pensionamento, e la negazione di ogni valore pensionabile a detto periodo, anche con riferimento alla posizione inquadramentale di provenienza.

6. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2024, il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, ha evidenziato che non risulta agli atti la prova dell'avvenuta notifica dell'appello.

Gli Avv.ti Stefano Valentini, su delega dell'Avv. Domenico Sorace, per l'appellante, e Giuseppina Giannico, per l'INPS, hanno insistito per l'accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va dichiarato inammissibile, per quanto di

seguito esposto.

L'art. 178 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs n. 174/2016 (nella versione già in vigore all'epoca di proposizione del gravame), statuisce che:

"1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (....).

- "I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, (.....).

(....)

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (....)".

Il successivo art. 180 del medesimo c.g.c. prevede che:

"1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal

momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile”.

Alla luce delle predette disposizioni, il gravame va, dunque, prima notificato, nei termini ivi previsti, e successivamente depositato, con la prova delle eseguite notifiche, sempre nel rispetto dei termini di legge.

Trattasi di termini entrambi perentori, così come emerge dal chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate.

Tale perentorietà si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica alla controparte dell'atto di appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa, dalla quale scaturisce la valida instaurazione del giudizio d'appello (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 328/2021 e n. 789/2017, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, nella fattispecie all'esame, l'atto d'appello risulta essere stato depositato dal sig. OMISSIS presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 15 giugno 2021.

Al medesimo atto non è allegata alcuna prova delle intervenute notifiche in favore dell'INPS.

Non sussiste, dunque, dimostrazione alcuna che il ricorrente abbia previamente notificato il gravame (adempimento da effettuarsi nel

rispetto dei termini perentori di cui all'art. 180 c.g.c.).

Tale circostanza determina l'inammissibilità dell'appello, in quanto la mancata notifica (nel caso di specie, resa palese dall'omesso deposito, da parte del soggetto tenutovi, della documentazione attestante l'effettuazione della stessa) preclude irrimediabilmente la valida instaurazione del rapporto processuale (in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 518/2023).

Ed invero, come anticipato, la predetta instaurazione non può conseguire all'attività di mero deposito del gravame (in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 266/2022).

La declaratoria di inammissibilità non è impedita dalla costituzione dell'INPS, la quale risulta intervenuta (solo) in data 26 aprile 2024, a seguito della comunicazione, da parte della Segreteria della Sezione, del decreto di fissazione dell'udienza del 21 maggio 2024, prevedente il rinvio, per ragioni organizzative, della precedente udienza del 14 dicembre 2013.

Ed invero, la mancata notifica del gravame integra una ipotesi di inesistenza della stessa, per mancata esecuzione ovvero totale mancanza materiale dell'atto (Cass., Sez. Unite, n. 14916/2016 e n. 14917/2016; id., Cass., n. 28573/2021), come tale non suscettibile di sanatoria *ex tunc* per effetto della costituzione dell'appellato (in termini, Cass.n.2408/2024; id., Cass. n.15776/2023 e Cass. n. 23968/2017).

Ciò a prescindere dalla circostanza che in sede di costituzione sia stata o meno eccepita l'inesistenza, non potendosi evidentemente

in alcun caso “*sanare*” un atto e/o attività che non esiste in termini fattuali e giuridici.

In ogni caso, anche a prescindere dalla mancata notifica, rimarrebbe comunque fermo il profilo del mancato, tempestivo deposito dell’appello notificato, con la prova delle avvenute notifiche.

Trattasi, infatti, di un profilo già di per sé in grado, ai sensi dell’art. 180, comma 1, c.g.c., di determinare la decadenza dall’impugnazione, ovvero l’inammissibilità della stessa (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 193/2022 e n. 131/2023; negli stessi termini, la già richiamata Corte conti, Sez. III App., n. 266/2022).

Va, infine, evidenziato che la mancata notifica del gravame così come l’omesso deposito dell’atto notificato (con la prova delle seguite notifiche) risultano rilevabili anche d’ufficio, venendo in rilievo preclusioni derivanti dal mancato rispetto di termini perentori espressamente previsti dalla legge, finalizzati a garantire la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, nonché la tempestiva verifica della stessa (*in terminis*, Corte conti, Sez. II App., n. 131/2023, n. 148/2022 e n. 101/2022).

Nello specifico, è stato condivisibilmente sottolineato <<..*il potere della Sezione di rilevare d’ufficio l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell’atto d’appello (con particolare riguardo alla condizione rappresentata dai tempi del suo deposito previsti a pena di decadenza), non potendo ritenersi che sul punto*

si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione. Difatti, la tardività e la decadenza dall'impugnazione (ove chiaramente ricorrenti), integranti circostanze obiettive che di norma emergono dalla documentazione già in possesso delle parti, sono rilevabili d'ufficio dal giudice, "tenuto a verificare la tempestività del gravame" ricorrendo anche a un'istruttoria documentale, a presunzioni semplici o alla regola generale sull'onere della prova contenuta nell'art. 2697 c.c. (Cass. 9958/2020)>> (così testualmente, Corte conti, Sez. III App., n. 266/2022).

In ogni caso, trattasi di questioni di puro diritto, per le quali non trova applicazione l'art. 91, comma 5, c.g.c., che richiama l'art. 101 c.p.c. sull'assegnazione, da parte del giudice, di un termine alle parti su questioni rilevate d'ufficio (*in terminis*, Corte conti, Sez. II App., n. 131/2023 e n. 789/2017; id., Sez. III App., n. 266/2022).

A tal riguardo, in disparte il fatto che la mancanza, nel fascicolo di causa, della prova della notifica dell'appello, è stata evidenziata dal Magistrato relatore all'odierna udienza alla presenza delle parti, regolarmente rappresentate, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, alla cui stregua *"l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101 c.p.c., comma 2, non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle*

chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese" (Cass., n. 11724/2021; id. ex multis, Cass., n. 10353/2016; n. 15037/2018; n. 22778/2019). Trattasi, infatti, di questioni inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, per le quali si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (in termini, Cass, n. 19372/2015).

In definitiva, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (in termini, Cass. n. 15019/2016; id., Cass. n. 29803/2019).

La stessa giurisprudenza contabile ha sottolineato, con particolare riferimento al deposito dell'atto d'appello, con la prova delle avvenute notifiche, entro un termine ragionevole di trenta giorni, che tale adempimento "*..non comporta una violazione dell'art. 6 CEDU, poiché la decadenza dall'impugnazione, che consegue*

	SENT. 158/2024	
	<i>all'inosservanza del termine, non integra, in specie, una sanzione</i>	
	<i>sproporzionata essendo posta a presidio di elementari esigenze di</i>	
	<i>certezza giuridica correlate alla regolare costituzione del</i>	
	<i>contraddittorio, funzionale, a propria volta, al rispetto dei tempi del</i>	
	<i>processo e alla sua ragionevole durata (Corte EDU, 15 settembre</i>	
	<i>2016, Trevisanato c. Italia)" (così testualmente, la più volte</i>	
	<i>richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 266/2022).</i>	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra detto, il presente gravame	
	va dichiarato inammissibile.	
	Nondimeno, la definizione del giudizio attraverso la decisione	
	unicamente di una questione pregiudiziale, giustifica la	
	compensazione integrale delle spese del presente giudizio, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara l' inammissibilità dell'appello proposto dal sig. OMISSIS	
	avverso la sentenza n. 124/2021 della Sezione giurisdizionale per	
	la Regione Calabria.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	15	

	SENT. 158/2024	
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 17 GIUGNO 2024	
	Per La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela ACANFORA)	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 17 GIUGNO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	

